



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di:

1. **Dott.ssa Lombardo Luana** nata a Reggio Calabria il 10.11.1987 (CF: LMBLNU87S50H224E) ed ivi residente in Viale Labocetta n. 64 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente - giusta procura speciale resa con atto separato - dall'Avv. Ferdinando Parisi (CF: PRSFDN79B08F112J) con studio in Reggio Calabria, Via Miraglia n. 5 (telefax 0964.1940347 pec avv.parisi@pec.it ove si chiede di ricevere le notifiche e/o comunicazioni) e dall'Avv. Domenica Nucera con studio in Reggio Calabria, Via Pio XI Trav. II Priv. n. 20 (CF: NCRDNC79S52H224W, fax 0965.57987, pec avv.domenicanucera@pec.it ove si chiedere di ricevere le notifiche e/o comunicazioni);

2. **Dott.ssa Migliazzo Giuseppa** nata a Palermo il 17.09.1990 (CF: MGLGPP90P57G273T) ed ivi residente in Via Cesalpino Andrea n. 8 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente - giusta procura speciale resa con atto separato - dall'Avv. Ferdinando Parisi (CF: PRSFDN79B08F112J) con studio in Reggio Calabria, Via Miraglia n. 5 (telefax 0964.1940347 pec avv.parisi@pec.it ove si chiede di ricevere le notifiche e/o comunicazioni) e dall'Avv. Domenica Nucera con studio in Reggio Calabria, Via Pio XI Trav. II Priv. n. 20 (CF: NCRDNC79S52H224W, fax 0965.57987, pec avv.domenicanucera@pec.it_ove si chiedere di ricevere le notifiche e/o comunicazioni);

- ricorrenti -

Contro:

1. la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;



2. il **Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie**, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80415740580) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

3. la **Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA**, in persona del rappresentante legale p.t. (CF: 80048080636), con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma;

- amministrazioni resistenti –

4. il sig. **Cadeddu Claudio**, nato a Oristano il 22.10.1977 e domiciliato in Via Pitzolo n. 45 – 09128 Cagliari, con domicilio pec studiolegalecadeddu@postacertificata.eu

- controinteressato –

avverso e per l’annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. anche monocratica,

a – della **GRADUATORIA FINALE DI MERITO**, approvata con decreto dipartimentale n. 108 del 04.10.2022, del **Concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell’Istruzione, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27.07.2021 e modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “concorsi ed esami” n. 31 del 19.04.2022;**
b - dell’esito della valutazione della prova scritta **del medesimo concorso sopra individuato– profilo funzionario amministrativo – giuridico - contabile (codice AMM)** effettuato dalle ricorrenti in data **13.07.2022 alle ore 14,30**, conosciuto mediante visione dell’Area personale – Portale Ripam Cloud;



c- del quesito individuato al n. 33 per la ricorrente Lombardo e al n. 38 per la ricorrente Migliazzo, rispettivamente dei questionari somministrati nel corso della prova scritta e della risposta dalla dalle ricorrenti;

b – ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova;

c – ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;

d – ove e per quanto occorra, del decreto, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;

e- ove e per quanto occorra del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice con decreto dipartimentale 1° giugno 2022 n. 44 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

f - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali e di ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto, nonché di ogni ulteriore atto che potrebbe eventualmente essere compiuto nelle more del giudizio

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto delle ricorrenti a conseguire la corretta attribuzione del punteggio che spetta loro, previa **eliminazione della penalità applicata al quesito individuato rispettivamente al n. 33 per la dott.ssa Lombardo Luana ed al n. 38 per la dott.ssa Migliazzo Giuseppa** nonché del diritto delle ricorrenti all'assegnazione di un punteggio maggiore sui quesiti individuati rispettivamente ai numeri 33 e 38, il tutto per come verrà esplicito nel prosieguo.

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.A. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione dei quesiti di cui in narrativa e della conseguente formazione della graduatoria

nonché per l'accertamento

del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento.

con conseguente condanna in forma specifica



delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alle ricorrenti il maggior punteggio a cui hanno diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti delle ricorrenti.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti avvocati.

Premessa in fatto

Appare doverosa una breve premessa sulla “Procedura Concorsuale”.

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27.072021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022 n. 33**, veniva pubblicato il **Concorso pubblico per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali.**

La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (in breve, Commissione RIPAM), pertanto, deliberava l'indizione di tale concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 304 **non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali**, per vari profili tra cui n. n. 255 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, **profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01)**; profilo per cui hanno concorso le ricorrenti.

Per quanto di interesse ai fini della presente vicenda occorre specificare quanto segue e specificato nel Bando:

“Il concorso oggetto del contendere è stato strutturato sull'espletamento di una prova scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 12 del bando, consistente “nella somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla articolati come segue: a) Una parte composta da 32 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti (...) a ciascun codice di concorso” (con previsione, circa il punteggio, di 0,75 punti per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni mancata risposta e 0,25 punti di penalità per ogni risposta errata) e in “una parte composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento



organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere – tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione – quale ritengano più adeguata. La prova si svolgerà mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali” (con previsione, circa il punteggio di 0,75 punti per la risposta ritenuta “più efficace”; 0 punti la risposta ritenuta “neutra” e 0,375 punti per risposta ritenuta “meno efficace”); si è infine, previsto che “alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)”.

L'art. 11 del Bando, così come modificato, prevede che “Il Ministero dell’Istruzione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della prova scritta, di Enti, Aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. Ciascuna commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.

Si continua a leggere che alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di 21/30.

La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurino l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.

Alla luce di tutto ciò la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

SUI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO

Premesso quanto sopra, questi i fatti al centro del presente giudizio.

Le ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti e delle specifiche competenze previste per il profilo di “Funzionario amministrativo – giuridico – contabile”, hanno depositato regolare domanda di partecipazione.



Attivata la procedura selettiva scritta hanno conseguito entrambe il punteggio di **21.625**, punteggio dalle stesse visualizzato tramite l'apposito portale all'uopo predisposto.

Proprio dalla lettura delle risposte individuate come “esatte” dall'Amministrazione, si sono riscontrati degli errori relativamente ad un **quesito sottoposto alla ricorrente ed individuato al numero 33) per la candidata Lombardo ed al numero 38) per la candidata Migliazzo.**

Tale medesimo quesito è stato già oggetto di verifica del TAR LAZIO (sezione quarta) con sentenza pubblicata il 12.09.2022 N. 11793/2022 Reg. Prov. Coll. N. 09269/2022 Reg. Ric. nonché con sentenza N. 14948/2022 Reg. Prov. Coll. – N. 12214/2022 Reg. Ric. pubblicata il 14.11.2022.

Ed invero, come meglio si vedrà in prosieguo:

- la valutazione data dall'Amministrazione alla risposta di tale quesito è assolutamente errata.

Effettuata la prova scritta, le ricorrenti, mediante accesso all'area riservata del Portale Ripam, hanno preso visione della valutazione della propria prova.

All'esito hanno riscontrato il conseguimento del punteggio di **21.625**.

Con la ovvia conseguenza che, tenuto conto dell'errore del quesito individuato rispettivamente alle domande n. 33) e 38) (che si ribadisce sono la medesima domanda soltanto proposta casualmente ad un numero diverso per le candidate), il punteggio conseguito dalle ricorrenti sarebbe stato nettamente differente.

Le ricorrenti avrebbero di certo conseguito un punteggio maggiore tenendo conto della risposta alla domanda che, solo casualmente sono venute a conoscenza che fosse stata riformata dalla decisione del TAR sopra citata.

Le ricorrenti, infatti, soltanto mediante accesso al sito del MIUR sono venute a conoscenza dell'esito favorevole della sentenza del TAR Lazio sopra citata avente come oggetto lo stesso quesito che era stato sottoposto anche alle stesse e per le quali le era stato attribuito un punteggio penalizzante di + 0,375 piuttosto che + 0,75. .

Non appena avuto conoscenza di tale situazione incresciosa, e che le loro doglianze erano anche avvalorate dalle decisioni favorevoli del TAR Lazio, le ricorrenti hanno



provveduto ad inviare apposite istanze in autotutela che, purtroppo, sono rimaste prive di riscontro.

In tale esatto contesto, si impone il presente gravame.

Per tutto sinora argomentato, in regione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pubblica Amministrazione, alle ricorrenti non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto, valutazione della prova scritta che è erronea e va annullata, graduatoria pubblicata in data 04.10.2022 – previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. – per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione di legge (ART. 3 L. N. 241/1990 ed ART. 97 COST.) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, arbitrarietà, illogicità) – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità – Ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio della *par condicio concorsorum*

Preliminarmente, sotto il profilo dell'interesse ad agire, è opportuno segnalare che l'interesse delle ricorrenti non è soddisfatto con il punteggio che è stato loro attribuito, anche in vista di eventuali scorrimenti della successiva graduatoria, fermo restando che è un interesse delle ricorrenti la rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchia le proprie competenze nonché la propria esperienza.

Il punteggio assegnato alle ricorrenti non può dirsi adeguato e corretto, in quanto sullo stesso ha inciso lo scorretto *modus operandi* della Pubblica Amministrazione; un operato di certo illogico ed irragionevole che ha danneggiato le ricorrenti.

È pacifico che l'esame a risposta multipla rappresenti una tipologia e modalità di esame fisiologicamente ambigua, nel senso che più risposte tra quelle proposte possono apparire – ad una prima lettura della domanda – corrette.

Lo scopo è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte *ictu oculi* potenzialmente corrette, non si lascia *trarre in inganno*.

Una cosa però è certa: la risposta esatta deve essere una ed una soltanto e non può essere altrimenti, soprattutto nell'espletamento di una prova concorsuale.



Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa ovvero fornisca al candidato tutte le informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento ed individuare l'unica risposta corretta.

Ne consegue che:

- una cosa è la formulazione capziosa delle domande;
- altra cosa, invece, è la loro erroneità o non univocità tecnico-scientifica.

Il *discrimen* tra le due fattispecie non è privo di conseguenze, tenuto conto che incide anche sulla legittimità – o meno – della valutazione delle prove.

In tali condizioni:

- **la capziosità delle domande è certamente ammessa;**
- **è, invece, intollerabile la erroneità, incompletezza o, come meglio si vedrà in prosieguo, la presenza di più risposte ugualmente corrette.**

A ciò, aggiungasi che eventuali errori, incongruenze e/o omissioni nella formulazione delle domande incidono anche sul punteggio finale.

E ciò, tenuto conto:

- delle relative modalità di calcolo (sottrazione di punti in caso di risposte sbagliate ovvero mancata attribuzione di punti in caso di mancata risposta);
- che, se correttamente formulata la domanda, il candidato avrebbe potuto rispondere o anche non esprimere alcuna risposta, evitando in tale ultimo caso di vedersi sottratto punti.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1 Cost a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il modus operandi della Pa adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che la prova concorsuale veniva caratterizzata dalla presenza di n. 3 quesiti mal posti e/o ambigui.



Fatta tale doverosa premessa, con riferimento alla vicenda controversa, il riferimento va alla domande contraddistinta:

a – per la candidata Lombardo Luana al n. 33

b – per la candidata Migliazzo Giuseppa al n. 38

Con riferimento a tale quesito che qui di seguito verrà illustrato, si osserva quanto segue.

A – SULLA DOMANDA RISPETTIVAMENTE N. 33 e N. 38

Tale domanda presenta la seguente formulazione:

“Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati altri colleghi”.

Le opzioni di risposta erano le seguenti:

- “Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata”;
- “Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile”;
- “Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi”.

A tale quesito, le ricorrenti optavano per la risposta *“Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata”.*

Tale scelta veniva dall'Amministrazione riconosciuta come NEUTRA, con annessa attribuzione di 0.375 di punteggio, ma, sul punto si contesta la correzione effettuata anche alla luce delle decisioni del TAR Lazio con le sentenze sopra indicate.

Nel caso di specie, il TAR Lazio, per il medesimo concorso cui hanno partecipato le ricorrenti e per il medesimo quesito in contestazione, in cui anche la ricorrente ha dato



la medesima risposta delle dott.sse Lombardo e Migliazzo, ha così statuito:”..**la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”)**).

Le ricorrenti hanno inteso dare una risposta, confermata poi dalle decisioni del TAR Lazio, che meglio corrisponde al comportamento di tipo proattivo.

La **proattività** è un atteggiamento comportamentale che implica l'agire in anticipo per un problema.

La proattività, riferita al comportamento organizzativo, nelle attività lavorative o nella psicologia organizzativa, si riferisce a una modalità anticipatoria, orientata al cambiamento e all'auto-iniziativa, in particolari situazioni nei luoghi di lavoro.

Un dipendente proattivo non ha bisogno di essere invitato ad agire né ha bisogno di istruzioni dettagliate. Un comportamento proattivo può essere in contrasto con altri comportamenti richiesti dall'azienda, come la competenza, oppure altri requisiti prevedibili per lo svolgimento dell'attività lavorativa quali l'adattabilità, il saper affrontare con successo il cambiamento avviato da altri nell'organizzazione. Per meglio rendere comprensibile la differenza fra le due tipologie comportamentali si può asserire che l'adattabilità risponde al cambiamento in atto mentre la proattività avvia il cambiamento.

Motiva il TAR Lazio tale decisione argomentando che **“E’ fuor dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato”**.



Con la **sentenza n. 14948/2022 Reg. Prov. Coll. Il Tar Lazio**, riportandosi al precedente giurisprudenziale della **sentenza n. 11793 del 12 settembre 2022**, che ha trattato il medesimo quesito, ha ritenuto di non discostarsi statuendo che *“pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità, ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione: la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”). Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato pone il candidato – che, considerato l'utilizzo del termine “collaboratori”, con ogni probabilità riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa – dinanzi un dilemma etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno, poichè non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio. Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacchè la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio. A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'amministrazione amministrativa”.....Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo “proattivo” rispetto ad un comportamento di tipo “conservativo”, non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente. E' fuori dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un*



approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato”

Alla luce di tali decisioni del TAR Lazio - considerato che il quesito è stato oggetto già di precedente giurisprudenziale, come da sentenza che si allega alla presente - si chiede la modifica del punteggio attribuito alle dott.ssa Lombardo e Migliazzo, con attribuzione di +0,75 al quesito individuato rispettivamente ai n. 33 e 38.

È necessario considerare come assolutamente corretta la risposta data dalle candidate Lombardo e Migliazzo alle domande individuate rispettivamente al numero 33) e al numero 38) della prova dalle stesse sostenuta, ovvero “Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata”, e riconoscere il punteggio di + 0,75 con conseguente rivalutazione del punteggio finale complessivo e aggiornamento della posizione in graduatoria.

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene utile rammentare che la selezione dei capaci e dei meritevoli deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Al riguardo, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Nella fattispecie in esame, invece, le domande poste alla candidata sono palesemente, errate, fuorvianti, incomplete ed imprecise.

Al riguardo, si osservi che le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).



Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti in esame nell'impugnativa presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020). Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa. In altre parole, le ricorrenti hanno ingiustamente subito le ritorsioni negative di un errato modus operandi amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente. Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il **“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487** – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo. Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali,



recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione di un punteggio ingiusto in relazione ai quesiti mal posti.

II – Violazione di legge (art. 3 L. N. 241/1990 ed art. 97 Cost.) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento - arbitrarietà – illogicità) – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità

Le considerazioni che precedono danno conto della non corretta formulazione e/o ambiguità dei quesiti di prova.

Tale – acclarata – circostanza comporta che:

- le domande ammettono più risposte valide;
- nessuna delle risposte multiple fornite può considerarsi soddisfacente e/o inequivocabilmente corretta;
- alcune domande non possono considerarsi idonee ai fini della valutazione;
- per alcune domande non viene indicata la normativa giuridica cui fare riferimento.

Ne consegue:

- l'illegittimità della procedura selettiva esperita;
- in ogni caso, il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio corretto, come sopra meglio esplicitato.



Di recente, in una vicenda del tutto analoga, il G.A. ha già avuto modo di statuire che *“parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti...”*

La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore *“...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.”*

Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.... Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che *“la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela” (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223);* la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della sezione) **(si cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020).**

La portata di dette pronunce è univoca.



Per effetto della erronea/generica/incompleta formulazione della domanda:

- è minata “l'univocità del quesito e dello stesso contesto di fondo”;
- non è possibile “qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito”;
- “sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta”;
- il candidato ha diritto all'attribuzione del punteggio pari alla risposta.

III Violazione di legge (Direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2018 in relazione all'art. 3 L. 241/1990 ed art. 97 Cost.), – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – Travisamento -Arbitrarietà – Illogicità) – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità

Ma vi è di più.

La formulazione delle domande si pone in aperta violazione della specifica disciplina contenuta nella **Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”**.

In particolare, detta direttiva, al punto 6, rubricato “le prove”, espressamente prevede che “le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato”.

Nella specie, il suddetto regime risulta del tutto disatteso.

In tali condizioni, come sopra argomentato con riferimento a ciascuna domanda in contestazione:

- è evidente la violazione della disciplina rubricata;



- la definitiva conferma dell'illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere dalla P.A. nella specie.

Per effetto della formulazione – erronea ed imprecisa – della domanda oggetto di giudizio e delle relative risposte, le ricorrenti:

- hanno conseguito solo 21.625 punti piuttosto che 22 punti che sarebbe il punteggio effettivamente spettante alle stesse se la domanda fosse stata formulata nel modo corretto e come sopra illustrato e fosse stata accolta come più efficace la risposta fornita dalle stesse.

Orbene, alla luce delle censure di cui sopra:

- **il punteggio attribuito va ricalcolato.**
- **la graduatoria va riformata alla luce del ricalcolo del punteggio**

Pertanto, per la domanda individuata rispettivamente ai numeri 33) e 38) per le ricorrenti Lombardo e Migliazzo ossia **“Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati altri colleghi”**.

La risposta da considerarsi corretta è la seguente:

- **“Gli faccio capire che non è molto opportuno inviare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata”**.

Così come statuito dal TAR per il Lazio Sezione Quarta con la Sentenza N. 11793/2022 Reg. Ric. N. 09269/2022: **“la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”)**.

Motiva il TAR Lazio tale decisione argomentando che **“E' fuor dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di**



tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato”.

Muovendo da tali presupposti: - **le ricorrenti hanno diritto all’attribuzione per tale quesito di +0,75 punti** - il punteggio corretto – emendato dagli errori imputabili esclusivamente alla P.A. – è pari a 22.

In definitiva: le ricorrenti hanno diritto ad essere inserite in graduatoria con il punteggio di 22.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus è nei motivi di ricorso. Il danno, poi, è grave ed irreparabile. Per effetto dei plurimi errori in cui è incorsa la P.A. nella fase di redazione delle domande e delle risposte oggetto di prova, alle ricorrenti non è stato attribuito il punteggio cui hanno diritto. Ne consegue che gli è stata inibita la possibilità (*rectius*, il diritto) di poter ricoprire uno dei posti messi a bando.

E ciò:

- pur essendo in possesso di tutte le competenze richieste;
- per cause imputabili esclusivamente alla P.A..

Il danno è tanto più grave ove si consideri che:

- tenuto conto della formulazione del quesito, la risposta espressa dalle ricorrenti è la più efficace;
- è ormai stata pubblicata la graduatoria ed è indispensabile che la stessa venga riformata.

Al danno lamentato può ovviarsi: - mediante una (ri)valutazione della prova; - una rideterminazione della graduatoria.

E ciò, conformemente all’univoco orientamento giurisprudenziale.



Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari si intendono qui richiamate. Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari delle ricorrenti talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, è stata già pubblicata la graduatoria e le ricorrenti hanno diritto ad avere attribuito il corretto punteggio e il corretto collocamento in graduatoria. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del modus operandi della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica delle ricorrenti.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 c.p.a per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali, si chiede che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso e, pertanto: 1) – **dell'annullamento e/o modifica della GRADUATORIA FINALE DI MERITO**, approvata con decreto dipartimentale n. 108 del 04.10.2022, del **Concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed**



esami” n. 59 del 27.07.2021 e modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “concorsi ed esami” n. 31 del 19.04.2022; b) - dell’esito della valutazione della prova scritta del medesimo concorso sopra individuato – profilo funzionario amministrativo – giuridico - contabile (codice AMM) effettuato dalle ricorrenti in data 13.07.2022 alle ore 14,30, conosciuto mediante visione dell’Area personale – Portale Ripam Cloud ; c) - del quesito individuato al n. 33 per la ricorrente Lombardo e al n. 38 per la ricorrente Migliazzo, rispettivamente dei questionari somministrati nel corso della prova scritta e della risposta dalla dalle ricorrenti; d) – ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova; e)– ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte; f) – ove e per quanto occorra, del decreto, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto; g)- ove e per quanto occorra del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice con decreto dipartimentale 1° giugno 2022 n. 44 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale h)- di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali e di ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto, nonché di ogni ulteriore atto che potrebbe eventualmente essere compiuto nelle more del giudizio 2) **l'accoglimento di** tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute. In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di: **a)** se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; **b)** ordinare all’Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale delle ricorrenti, con particolare riferimento ai quesiti sopra citati; **c)** disporre una consulenza tecnica per constatare l’erroneità dei detti quesiti. In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva tra i vincitori le ricorrenti e/o rettificare anche con riserva il punteggio delle ricorrenti ed attribuire alle stesse la giusta classificazione in graduatoria.



AVV. FERDINANDO PARISI

89125 – Reggio di Calabria, Via Miraglia 5
Tel. 0965.1873853 fax 0964.1940347
avv.parisi@pec.it www.parisi.legal

AVV. DOMENICA NUCERA

Via Pio XI Trav. II Priv. 20, 89133 – Reggio di Calabria
Tel. 0965.57987 cell. 328.4549946
avv.domenicanucera@pec.it

Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi tenuto conto del mancato accoglimento della istanza in autotutela avanzata in ragione dei precedenti giurisprudenziali relativi all'oggetto del presente ricorso.

Si allegano tutti gli atti e i documenti sopra citati, come da separato foliario.

- 1) Atto impugnato;
 - 2) bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4[^] serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27.07.2021;
 - 3) modifica del Bando disposta dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4[^] serie speciale “concorsi ed esami” n. 31 del 19.04.2022;
 - 4) Domanda al concorso presentata dalla ricorrente Lombardo Luana;
 - 5) Domanda al concorso presentata dalla ricorrente Migliazzo Giuseppa;
 - 6) Esito prova della dott.ssa Lombardo Luana;
 - 7) Esito prova della dott.ssa Migliazzo Giuseppa;
 - 8) Contestazione inviata dalla dott.ssa Lombarda Luana;
 - 9) Contestazione inviata dalla dott.ssa Migliazzo Giuseppa;
 - 10) Contestazioni inviate tramite legale.
 - 11) Sentenza n. 11793/2022 Reg. Prov. Coll – N. 09269/2022 Reg. Ric. TAR LAZIO;
 - 12) Sentenza n. 14948/2022 Reg. Prov. Coll. – N. 12214/2022 Reg. Ric. TAR LAZIO.
- Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio, di valore indeterminabile, è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Reggio Calabria, 01.12.2022

Avv. Ferdinando Parisi

Avv. Domenica Nucera